



DOTT. PASQUALINO PANNISCO  
Consulente del lavoro  
revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN  
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO  
Consulente del lavoro

DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN  
Abilitata Consulente del lavoro

Treviso, 16 gennaio 2017

AI GENTILI CLIENTI

LORO SEDI

*Circolare n. 2- 2017*

**Oggetto: CERTIFICAZIONE UNICA 2017 (PERIODO D'IMPOSTA 2016)**

Con provvedimento del 15 dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet la prima bozza della Certificazione che i sostituti d'imposta dovranno utilizzare per certificare i redditi corrisposti e le ritenute operate relativi all'anno 2016, anticipando, altresì, la bozza delle istruzioni per la relativa compilazione.

Termini di consegna

La Certificazione Unica (CU) ha i seguenti termini di scadenza:

1. 7 marzo 2017 per la trasmissione all'Agenzia per le Entrate;
2. 31 marzo 2017 per la consegna ai soggetti percettori delle somme (lavoratori sostituiti subordinati e/o autonomi);
3. Entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Novità rispetto al 2016

Vi sono alcune novità di contenuto della nuova certificazione che non si ritiene necessario illustrare trattandosi di questioni di carattere tecnico.

E' da segnalare che le istruzioni (in bozza) precisano che per permettere all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accorto, i sostituti d'imposta potranno inserire anche il codice fiscale comunicato dai propri dipendenti del coniuge anche se fiscalmente non a carico. Si tratta di una facoltà (potranno) e non di un obbligo.

La CU deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all'Inps, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'art.4, D.L. n.352/78 (modello 01/M), o alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate si compone di:

- Frontespizio, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- Certificazione dei dati di dettaglio riguardanti l'identificazione del datore di lavoro e del percettore delle somme in cui vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.



**Al fine di consentire il puntuale adempimento, lo Studio informa che provvederà d'ufficio ad elaborare e inviare le certificazioni per i soli redditi di lavoro dipendente e assimilati, come di prassi.**

Relativamente alle altre tipologie reddituali (es. lavoratori autonomi), se si intende affidare allo scrivente tale ulteriore adempimento, si richiede di trasmettere, entro e non oltre il 15 febbraio 2017, la documentazione necessaria secondo la prassi già in uso per il modello 770 (documenti contabili ed F24, certificazioni già redatte in schema libero, stampe dei programmi di contabilità, etc.).

Facciamo presente che, non occupandoci noi direttamente in corso d'anno degli adempimenti connessi a queste tipologie di lavoratori, non siamo in grado di verificare se la documentazione ricevuta sia tutta quella in vostro possesso o meno. Vi preghiamo perciò di porre la massima attenzione, anche considerando i profili sanzionatori.

È data facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Pertanto non è obbligatorio che un solo soggetto si occupi della predisposizione e dell'invio della certificazione, potendo l'adempimento essere suddiviso fra più soggetti (azienda, consulente del lavoro, commercialista).

Viste le rilevanti novità riguardanti le C.U. , considerati i termini ristretti a disposizione, si chiede di trasmettere tutta la documentazione necessaria entro e non oltre il

**15 febbraio 2017**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco